



Tribunale di Como

Sezione I Civile – Fallimentare

OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

R.G. 6/2021

Il giudice delegato,

all'esito della udienza del 23 febbraio 2022;

vista l'istanza dei ricorrenti **MARIA MARUCA (C.F.: MRCMRA69A52B639F)** e **TOMMASO COSIMO PIZZINGA (C.F. PZZTMS64T02A843S)**, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante predisposizione del Piano del Consumatore prevista dagli articoli 7 e ss. l. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal gestore della crisi dott.ssa Katia Selva, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono presso Como;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, essendo evidente, dai dati esposti nel piano, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante, considerato in particolare i problemi personali e di salute degli istanti e del loro nucleo familiare;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento parziale dei creditori basato sull'apporto alla procedura da parte dei ricorrenti della somma complessiva di 561,00 euro mensili per 60 mesi, ripartito e secondo le modalità precisate nel piano proposto;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 23 febbraio 2022;



rilevato che nessun creditore ha partecipato alla udienza, né ha dichiarato contrarietà all'omologazione del piano;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

considerato che nel caso di specie il piano non prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

P.Q.M.

visto l'art.12-bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da MARIA MARUCA (C.F.: MRCMRA69A52B639F) e TOMMASO COSIMO PIZZINGA (C.F. PZZTMS64T02A843S), come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter l. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano, con ogni conseguenza di legge sui pagamenti e le trattenute in corso indicate nel ricorso, che saranno rimodulate come previsto nel piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di Como a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone che il gestore della crisi ponga in essere quanto necessario per assicurare l'attuazione del piano conformemente alle disposizione della legge n. 3/2012.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Como, 28 febbraio 2022

Il G.D.

Dott.ssa Annamaria Gigli

